

PROPOSTA DI LEGGE n. 3108

CAPO I

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge contiene misure dirette alla promozione del lavoro autonomo e professionale dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale dell'Inps finalizzate alla piena e buona occupazione, al miglioramento della sua qualità e delle competenze dei lavoratori autonomi, nonché al riconoscimento delle tutele e delle opportunità che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione interistituzionale, attraverso l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi orientati a integrare e a migliorare i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'ordinamento statale e dalla presente legge.

ART. 2

(Sospensione dei termini in caso di grave malattia, infortunio o ricovero ospedaliero)

1. In caso di ricovero del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e del lavoratore artigiano e commerciante iscritto alla gestione speciale dell'Inps in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al lavoratore autonomo o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del lavoratore autonomo nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

ART. 3

(Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali. Parificazione delle aliquote contributive)

1. I lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati e i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale dell'Inps e che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 2 della presente legge non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 in relazione al periodo di tempo previsti

dall'articolo 2 della presente legge. A tal fine essi sono tenuti a presentare immediatamente idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ai competenti uffici finanziari nonché a comunicare immediatamente la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 2 della presente legge possono richiedere all'Inps, presentando idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, la proroga fino a 24 mesi dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di tempo di inabilità previsto nei casi di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all'articolo 2 della presente legge ed alla esenzione e proroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L'elenco delle malattie e patologie è aggiornato con cadenza quinquennale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità e i termini per la esenzione di cui al comma 1 e la proroga degli obblighi contributivi di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati vengono parificate progressivamente le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo previste dalle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali dell'Inps.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità e i termini per la progressiva parificazione delle aliquote contributive di cui al comma 5 del presente articolo.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga a versare i contributi dovuti con facoltà di rateizzazione degli importi dovuti.

8. Sulle somme dovute a titolo di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

ART. 4.

(Abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: « assistenza sociale » sono inserite le seguenti: « , fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ».

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è adeguata alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5

(Formazione e aggiornamento)

1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge e dell'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi *voucher* formativi a favore dei lavoratori di cui alla presente legge che partecipano ad attività formative ritenute di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i *voucher* formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, in misura e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.

3. Le regioni dispongono misure per garantire ai lavoratori autonomi della presente legge l'accesso alla formazione permanente nel corso della vita lavorativa, stabilendo altresì obblighi di aggiornamento periodico delle competenze, nella misura richiesta, dalle diverse professionalità e dai vari settori di attività.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 6.

ART. 6

(Fondo per la promozione

e la tutela del lavoro autonomo)

1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziato nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo della presente legge, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 4.
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95,5 per cento».

ART. 7

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA)

1. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell'anno 2015, ai soggetti di cui alla presente legge, che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Possono accedere al beneficio di cui al comma 1, i lavoratori autonomi di cui al comma 1 del presente articolo che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
 - a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
 - c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.
3. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori

dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5.307. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per il 2015, 200 milioni per il 2016, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

ART. 8

(Proroga dei termini delle scadenze fiscali)

1. In caso di degenza o grave malattia protratta per oltre un mese dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è prevista la proroga dei termini relativi alle scadenze dei versamenti fiscali per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità e i termini per la proroga dei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga a versare le imposte dovute con facoltà di rateizzazione degli importi dovuti.

4. Sulle somme dovute a titolo di imposte il cui pagamento è stato prorogato ai sensi della presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente alle imposte prorogate, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

ART. 9

(Sospensione mutui)

1. La lavoratrice autonoma può, in caso di maternità o malattia, chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, eventualmente in essere, inerente alla sua attività, per un massimo di sei mesi.

CAPO II

Conciliazione vita e lavoro

Articolo 10

(Principi generali)

1. Lo Stato riconosce il valore universale della maternità e dei lavori di cura familiare quali attività necessarie e indispensabili per la vita della collettività e prevede misure di conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica, e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo.

Articolo 11

(Estensione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità alle lavoratrici e lavoratori autonomi)

1. Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, nonché alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni INPS previste per i lavoratori autonomi, sono riconosciuti:

a) la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo, posta a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e calcolata in base al valore effettivo dei contributi versati;

b) il diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera *a)*, secondo le fattispecie e le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;

c) l'estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, di cui all'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

d) riconoscimento del periodo contributivo di maternità, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;

e) estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ai padri lavoratori autonomi, la cui indennità per il congedo di paternità è posta a carico dell'INPS.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis, lettere *a)* *b)* ed *e)*.

Art. 12

(Fondo per le misure di sostegno)

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale

per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Art. 13

(Congedi per familiari di portatori di handicap grave)

1. Alle lavoratrici autonome ed ai lavoratori autonomi iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla presente legge, si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 novembre 2001, n. 151.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 14

(Anticipo quiescenza e contribuzione figurativa per cura e assistenza a familiari disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari aventi disabilità fisica e/o psichica grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l'anticipo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave;

b) il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave, valevole ai fini del trattamento pensionistico.

2. I benefici di cui al comma 1 possono essere godute da un solo familiare convivente, genitori o affini entro il quarto grado, presente all'interno del nucleo familiare, e che svolga un'attività lavorativa. Nel caso di assistenza congiunta da parte di entrambi i genitori, l'agevolazione di cui al comma 1, è suddivisa al 50 per cento tra i medesimi.

3. Il riconoscimento di una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni è esteso anche al familiare convivente del disabile grave di cui al comma 1, dimessosi dall'attività lavorativa per assisterlo con carattere di continuità, in possesso di almeno quindici anni di contribuzione al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente.

Art. 15

(Proroga del regime sperimentale «Opzione Donna»)

1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle lavoratrici, incluse le lavoratrici titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, 111.»; 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.

c) al secondo periodo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018»;

2. A tali fini è autorizzata una spesa massima pari a 750 milioni di euro. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 2 punti percentuali per gli anni 2016, 2017 e 2018, delle aliquote di cui al comma 5-bis 446. 917, e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. , primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.